

Anno I - n. 2 - Maggio 2024

L'ortica

Temi e spunti dal Dipartimento di empowerment

Rivista semestrale

Bisogni Educativi Speciali

In Italia l'espressione "Bisogni Educativi Speciali" nasce formalmente nel 2012, in seguito all'emanazione della relativa Circolare Ministeriale. Nell'area dei bisogni educativi speciali sono comprese tre grandi sotto categorie:

1. la disabilità
2. i disturbi specifici dell'apprendimento e i disturbi evolutivi specifici
3. lo svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale

Nella prima rientrano gli studenti che presentano una disabilità certificata secondo la Legge 104/1992, essi hanno diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno e alla stesura del PEI, piano educativo individualizzato.

Nella seconda sotto categoria rientrano gli studenti che hanno uno o più disturbi specifici dell'apprendimento, nello specifico discalculia, disgrafia, disortografia e dislessia, certificati secondo la Legge 170/2010, per i quali è obbligatorio da parte del consiglio di classe elaborare il PDP, piano didattico personalizzato.

Il piano didattico deve essere personalizzato per metodologie, tempi, strategie didattiche e strumenti compensativi e dispensativi, ma non per gli obiettivi di apprendimento.

Insieme agli studenti con DSA rientrano in questa categoria gli studenti che presentano deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, disprassia, deficit dell'attenzione e/o iperattività e funzionamento cognitivo limite. Ritroviamo qui anche gli studenti "plusdotati" o con un alto potenziale cognitivo.

Per quanto riguarda i disturbi evolutivi specifici la normativa di riferimento è il D.M. 27/12/2012, nella quale viene spiegato come definire, monitorare e documentare le strategie messe in atto per favorire il successo formativo.

Infine nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale rientrano gli studenti che stanno vivendo situazioni di difficoltà o sofferenza che genera difficoltà nel percorso formativo.

A differenza dei disturbi specifici di apprendimento, situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale possono presentarsi con continuità oppure per periodi circoscritti della vita dell'alunno in quanto le cause che li generano possono avere origine, oltre che biologica anche psicologica, fisiologica o sociale e comprendono di fatto un panorama di disturbi estremamente più ampio.

Questa terza sotto categoria permette ai docenti di porre attenzione a situazioni particolari che ogni alunno può incontrare nella sua carriera scolastica senza per forza avere delle certificazioni, è infatti il consiglio di classe a valutare se scrivere un piano didattico individualizzato, tale piano può avere anche una durata più breve rispetto a quella

dell'anno scolastico.

Ricordiamo sempre che queste sigle non hanno lo scopo di racchiudere gli studenti in categorie che li descrivono o etichettano, bensì quello di semplificare le modalità attraverso le quali è possibile fornire strumenti sia ai docenti che ai ragazzi per raggiungere il loro successo formativo.

Procedure per ottenere le certificazioni

Per ottenere il sostegno

Il Decreto Legislativo 66/2017 ha introdotto nuove regole per le certificazioni di disabilità e l'accesso al sostegno scolastico. Secondo questo decreto, le certificazioni per l'accertamento della disabilità e per l'accesso al sostegno seguiranno una procedura rinnovata, con l'introduzione di nuovi documenti.

Le famiglie degli alunni con disabilità devono presentare alla scuola i seguenti documenti per l'iscrizione: la certificazione di disabilità, ex legge 104/92, la diagnosi funzionale valida per l'anno scolastico corrente e il profilo dinamico funzionale. Questi documenti consentono all'istituto di richiedere l'assegnazione dell'organico di sostegno necessario.

Il percorso per ottenere il riconoscimento della disabilità dell'alunno coinvolge il medico di famiglia, o pediatra, che trasmette all'INPS una richiesta adeguata. L'INPS, a sua volta, inoltra le domande alle Aziende Sanitarie Locali e una commissione specializzata sottoporrà l'alunno a visita medica. Successivamente, dopo la certificazione legge 104/92, si procede con la diagnosi funzionale, effettuata da un'unità multidisciplinare composta da vari specialisti.

È importante notare che il diritto al docente di sostegno è garantito solo con la certificazione legge 104/92, non con la certificazione di invalidità civile (legge 102/2009). Altri supporti, come gli educatori professionali, sono assegnati dall'ente locale, non dalla scuola.

L'articolo 5 del Decreto 66 presenta una delle novità più significative, modificando radicalmente la formulazione originaria della norma per quanto riguarda l'accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e la valutazione del Profilo di Funzionamento.

Il cambiamento fondamentale sta nella distinzione chiara dei compiti e nella composizione delle due commissioni coinvolte:

1. La commissione medico-legale dell'INPS si occupa dell'accertamento della disabilità.

2. L'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL, integrata dalla famiglia e da un docente della scuola, redige il Profilo di Funzionamento.

La procedura inizia con la presentazione della domanda di accertamento della disabilità all'INPS da parte dei genitori, tramite il medico di famiglia o tramite la procedura informatica dell'INPS stessa. Entro 30 giorni, l'INPS comunica la data della visita di accertamento.

Le commissioni mediche che si occupano dell'accertamento della disabilità in età evolutiva sono composte da un medico legale, che funge da presidente, e da due medici specialisti, scelti tra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti della condizione di salute del soggetto. Queste commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale dell'ente locale, oltre che da un medico dell'INPS.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, viene redatto il Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il Profilo di Funzionamento, che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da diversi specialisti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Questo documento è fondamentale per la predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definendo anche le competenze professionali e le misure di sostegno necessarie per l'inclusione scolastica. È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona.

L'introduzione del modello ICF rappresenta un passo significativo verso una visione più globale e sistemica della persona con disabilità. Tuttavia, l'attuazione di queste nuove procedure richiederà sforzi da parte delle istituzioni sanitarie e scolastiche per familiarizzare con questo modello e garantire una sua efficace applicazione.

(Fonte: Lattes editori –Nuovo iter per il procedimento di riconoscimento della disabilità)

Per ottenere il PDP

Quando un genitore sospetta che il proprio figlio o la propria figlia possa avere un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), è fondamentale agire prontamente. Rivolgersi al pediatra e agli insegnanti è il primo passo per valutare eventuali percorsi di potenziamento, che potrebbero risolvere le problematiche evidenziate.

Se l'attività didattica di potenziamento risulta inefficace, è cruciale procedere quanto prima con

una diagnosi di DSA. Questa consiste nella somministrazione di test per valutare vari aspetti, tra cui l'intelligenza, la capacità di scrittura, lettura, comprensione del testo e calcolo. Lo specialista incaricato redige una relazione che contiene i risultati dei test e specifica il tipo di DSA individuato (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e le strategie e gli strumenti da adottare per favorire un apprendimento efficace.

Chi può fare la diagnosi e a chi rivolgersi? In Italia, la diagnosi clinica può essere effettuata solo da psicologi e medici, mediante specifici test standardizzati e condivisi, in linea con le indicazioni delle autorità competenti. Le singole Regioni hanno legiferato sulla materia, permettendo anche ad alcuni specialisti o strutture autorizzate di effettuare la diagnosi.

Si consiglia quindi di rivolgersi al Servizio Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSRMEE) o all'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) della propria Azienda Sanitaria Locale di riferimento, o a specialisti privati autorizzati.

Quando può essere fatta la diagnosi di un Disturbo Specifico dell'Apprendimento? La diagnosi di dislessia e disortografia può avvenire a partire dalla fine della seconda classe della scuola primaria, mentre quella di disgrafia e discalculia a partire dalla fine della terza classe della scuola primaria. Prima di queste tappe, la varietà dei risultati dei test rende difficile il discernimento di un disturbo specifico dell'apprendimento.

L'aggiornamento della diagnosi è essenziale. La normativa stabilisce che il profilo di funzionamento è di norma aggiornato al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente. È anche necessario aggiornare la diagnosi ogni volta che sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi.

Per ottenere una diagnosi dopo i 18 anni di età, è possibile rivolgersi a centri pubblici o privati accreditati che dispongano di una batteria di test adatta a valutare il profilo di una persona adulta.

(Fonte: AID - Associazione Italiana Dislessia, La Diagnosi)

LANA CAPRINA.

TRE CHIARIMENTI

Questo breve articolo si propone di chiarire tre questioni riguardanti i PDP le quali spesso hanno creato disorientamento in ragione delle distinzioni un po' sottili che presuppongono. Il primo problema riguarda la possibilità di istituire PDP per obiettivi minimi, il secondo riguarda la possibilità di creare PDP in presenza di diagnosi, ma assenza di certificazione ed il terzo chi abbia diritto all'insegnante di sostegno.

In merito all'eventualità di un PDP per obiettivi minimi, bisogna subito ribadire a scanso di equivoci che esso non esiste e non può essere creato. Gli alunni con PDP non sono alunni con disabilità e, pertanto, non possono godere di una riduzione degli obiettivi comuni i quali restano lo standard di riferimento. Da dove sorge allora tale confusione? Essa è stata generata da alcuni documenti ministeriali, in particolare la circolare n. 8 del 6/03/2013, che hanno utilizzato la dicitura **livelli minimi** riferita ai PDP, la quale è stata poi utilizzata ampiamente nelle diagnosi e nei profili di funzionamento compilati dagli specialisti, spesso per sollecitare i docenti a ridurre gli obiettivi riportati nei PDP. Tuttavia il termine *livelli* non è usato come sinonimo di *obiettivi* in ragione del fatto che solo in presenza di disabilità si può discutere di modifica degli obiettivi, mentre per tutti gli altri alunni rimangono ferme le Indicazioni nazionali. Per livelli minimi attesi si intende, invece, il livello base richiesto dalle Indicazioni nazionali, ossia non gli obiettivi minimi elaborati dal docente in merito alla sua disciplina e che egli può individuare liberamente, ma i contenuti, le abilità e le competenze minime richieste per superare il percorso scolastico. In sostanza il docente non richiederà all'alunno con PDP ciò che lui si sente di aggiungere o ritiene di dover insegnare alla classe, ma solo il minimo indispensabile.

Per comprendere appieno il concetto di livelli minimi bisogna anche chiarirne i due presupposti, ossia l'**individualizzazione** e la **personalizzazione**. Tali strategie entrano in gioco proprio per consentire una strategia di apprendimento più efficace che consenta il raggiungimento dei livelli minimi senza dover modificare gli obiettivi.

Per individualizzazione si intende un adattamento della metodologia che tenga conto della tipologia di intelligenza dell'alunno, ad esempio adottando strumenti visivi o concependo le lezioni tramite compiti di realtà ecc, in modo da avvicinarsi al modo di pensare dell'alunno. Tale operazione si chiama individualizzazione poiché si basa sull'adattamento dell'insegnamento alle varie tipologie di intelligenze che possono caratterizzare un individuo.

Per personalizzazione, invece, si intende un ulteriore adattamento allo specifico soggetto, proprio lui e non inteso come individuo che ha in comune con altri la stessa tipologia di intelligenza. Per personalizzare sarà necessario adattare i contenuti e gli argomenti in modo che stimolino maggiormente quella persona nello specifico. Ad esempio se si tratterà di studiare un autore di letteratura, esso non

potrà essere tralasciato, ma si dovranno scegliere brani che meglio si adattino alle caratteristiche di quella persona, ossia un brano che lo stimoli, che gli consenta di costruire assieme ad altri argomenti dei percorsi specifici ecc. Per fare un esempio, se so che l'alunno ama il fumetto e coglie gli aspetti visivi del linguaggio, ma fatica a comprendere testi descrittivi, sceglierò per lui brani e poesie impostate in modo teatrale e dialogico. Come si può vedere l'unione di individualizzazione e personalizzazione raggiunge il massimo grado di adeguamento della disciplina al soggetto, prima avvicinandolo dal punto di vista del modo generale di ragionare e poi dal punto di vista delle sue specificità come persona. In questo modo l'alunno raggiunge il massimo grado di sviluppo del proprio talento e viene potenziato poiché si insiste sul suo modo di concepire la realtà. La personalizzazione, dunque, non solo aiuta l'alunno, ma potenzia, tramite l'utilizzo delle sue specificità, i suoi interessi e le sue capacità.

Come si potrà notare nessuno di questi metodi presuppone una semplificazione della disciplina né una modifica degli obiettivi, ma, basandosi sull'analisi della persona, consente di utilizzarne il più possibile le potenzialità per fargli comprendere ciò che è necessario. In questo modo vengono predisposti tutti gli strumenti possibili per consentire il raggiungimento dei livelli minimi, senza modificare gli obiettivi.

La seconda questione riguarda la possibilità di redigere PDP in assenza di certificazione. Questo problema si pone in quanto non è stata a sufficienza chiarita la differenza tra certificazione e diagnosi, anche se è stata emessa la circolare *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali* del 22/11/2013 che accenna a tale problema. La diagnosi è un documento che ha valore clinico, ossia è formulato allo scopo di descrivere il disturbo che il paziente possiede. La **certificazione**, invece, è un documento **legale** che serve a dichiarare che un alunno può usufruire dei diritti dalla legge 170/2010. Questo significa che la certificazione presuppone la diagnosi, ma che la diagnosi da sola non è sufficiente ad obbligare i docenti a sottoscrivere un PDP. Il PDP, infatti, deve essere creato obbligatoriamente quando oltre alla diagnosi di DSA si aggiunge anche una certificazione. La certificazione può essere fatta solo da specialisti accreditati dal **Servizio sanitario nazionale** oppure da reparti legati alla ATS come l'**UONPIA**. Uno specialista non accreditato può emettere solo una diagnosi. Questo meccanismo non esclude che i docenti possano creare PDP anche in assenza di certificazione, ma non sono obbligati. Infatti la legge sollecita i docenti ad includere volontariamente tramite PDP tutte le tipologie di BES (DSA e altri disturbi evolutivi specifici e Disagio socio-economico, linguistico e culturale), ma li obbliga solo con gli alunni con DSA diagnosticato e certificato, precisando che con DSA si indica solo discalculia, dislessia, disortografia e disgrafia. Ciò significa che non dovrò certamente generare un PDP per disturbi temporanei e che potrò farlo volontariamente per alunni in difficoltà economiche e sociali, per gli alunni stranieri, per alunni che

si trovino in stato di deprivazione culturale e per i DSA non certificati.

L'ultima questione riguarda chi abbia diritto al sostegno e chi no ed è certamente la più semplice da chiarire. La risposta è che solo gli alunni con disabilità che abbiano fatto richiesta di essere tutelati dalla legge 104/92 possono essere supportati dall'insegnante di sostegno. Nessun altro alunno in nessun'altra circostanza può fruirne.

Abbiamo, inoltre, già illustrato che per ottenere un diritto ed essere protetti dalla legge è necessario ottenere una certificazione. Per questa ragione vale per gli alunni con disabilità la stessa regola che vale per gli alunni con DSA, ossia che è necessaria la certificazione e non solo la diagnosi per essere tutelati obbligatoriamente. Una volta ottenuta la certificazione l'alunno potrà usufruire dell'insegnante di sostegno.

Proposte operative: come migliorare l'apparato integrazione

La percezione degli alunni BES è radicalmente opposta alla realtà di fatto: secondo un'intervista compiuta dal prof. Ianes, svoltasi interrogando 46 alunni DVA (adeguatamente interrogati), i loro compagni di classe ed i loro docenti: alla domanda "esiste aiuto reciproco e spontaneo tra gli alunni normodotati e quelli con disabilità?"

La risposta "SI" si manifesta:

- Nell'80% dei docenti
- Nel 15% degli alunni DVA
- Nel 10% degli alunni normodotati

Quest'ultimo è il dato probabilmente più veritiero, perché nei docenti esiste un chiaro conflitto d'interesse e negli alunni DVA è presente una componente di desiderio in tal senso

La scuola di pensiero "Migliorista", quella che più fa capo sia alle esigenze delle famiglie, che tante volte alla politica stessa, ritiene che i lavori dell'integrazione scolastica (docenti di sostegno, docenti curricolari, PAI, PEI, etc..) sono strutturalmente degli ottimi lavori, ma le persone che li fanno, il più delle volte, li svolgono male; per cui se tali operatori fossero più formati, più motivati, più stipendiati, più riconosciuti socialmente, più responsabilizzati, avessero dunque più...più...più qualità l'integrazione funzionerebbe perfettamente. Dunque a parità di sistema e struttura del lavoro basterebbe iniettare maggiore qualità.

Da qui deriva la corsa all'accumulo di crediti specifici (24 CFU – specializzazioni varie – corsi di aggiornamento costanti) il risultato è, secondo una logica incrementale, più personale specializzato, più competenze tecniche, più formazione, dunque un'iniezione di più qualità nel sistema. Il sistema va, dunque, potenziato, non modificato.

Ora quanto descritto è qualcosa di ragionevole ed utile per tutti, che funziona, però, solo se il sistema è virtuoso



La famosa, "Caffettiera del Masochista" ci chiarisce bene quanto parallelamente ad una formazione adeguata sopra citata, sia fondamentale che in primis il sistema sia Adeguato ad accogliere le nostre esigenze. Perché in un sistema non allineato alle nostre esigenze, poco conterà aver imparato ad inserire le dosi giuste, a somministrarle con i giusti tempi ed a darle quel gusto così particolare da motivarci a volerne ancora, perché alla fine in fase di somministrazione ti scotti sempre.

Dobbiamo allora capire se nel sistema ci sono delle distorsioni strutturali, a causa delle quali per quanto si possano immettere risorse nel sistema, l'azione finale risulterà sempre distorta.